



Bruxelles, 2.7.2014
COM(2014) 443 final

2014/0206 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (codificazione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra³. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Iscritta nel programma legislativo per il 2014.

⁴ Allegato I della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 594/2008 e dello strumento di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

↓ Rettifica, GU L 233 del
30.8.2008, pag. 1 (adattato)

2014/0206 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato  sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo  207, paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:



- (1) Il regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio⁶ ha subito sostanziali modifiche⁷. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

↓ Rettifica, GU L 233 del
30.8.2008, pag. 1 (adattato)

- (2) Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («ASA»).
- (3) Il 16 giugno 2008 il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina,

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ Regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008 relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1).

⁷ V. allegato I.

dall'altra⁸ («l'accordo interinale»), che prevedeva l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'ASA. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° giugno 2008 .

- (4) È necessario fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'accordo interinale. Poiché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali di quei due strumenti sono in gran parte identiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche all'attuazione dell'ASA dopo la sua entrata in vigore.
- (5) L'ASA e l'accordo interinale prevedono che i prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. Occorre pertanto fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari.
- (6) Laddove dovesse essere necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate in conformità con le disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio⁹, al regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio¹⁰, al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio¹¹ o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio¹².
- (7) Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa si applica la pertinente normativa dell'Unione , in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio¹³.
- (8) Ai fini dell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

↓ 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 17
(adattato)

- (9) L'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo interinale e dell' ASA richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

⁸ GU L 169, 30.6.2008, pag. 1.

⁹ Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1).

¹¹ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

¹² Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

¹³ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri

- (10) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell' ASA ,
-

↓ Rettifica, GU L 233 del 30.8.2008, pag. 1 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa determinate procedure per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di talune disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («ASA») e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («l'accordo interinale»).

↓ 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 17, 1) (adattato)

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3 , del presente regolamento.

↓ Rettifica, GU L 233 del 30.8.2008, pag. 1

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.
 2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è:
 - a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi *ad valorem*; o
 - b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.
-

dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

↓ 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 17, 2) (adattato)

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento che si sono necessari in seguito alle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, detta misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 40 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

↓ Rettifica, GU L 233 del 30.8.2008, pag. 1
--

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verificassero circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale e, successivamente, degli articoli 39 e 40 dell'ASA.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato ,pt. 17, 3) (adattato)

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3 ☒ , del presente regolamento ☒ o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 ☒ , del presente regolamento ☒ .

↓ Rettifica, GU L 233 del 30.8.2008, pag. 1 (adattato)

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

1. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, laddove ☒ l'Unione ☒ dovesse adottare una misura di salvaguardia di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie previo ricorso, se applicabile, alla procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito:

- a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, se non si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA; oppure
- b) entro tre giorni dalla fine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 24, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA, se si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.

La Commissione notifica al Consiglio le misure decise.

↓ 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 17, 4)

2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all' articolo 9, paragrafo 3 o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato, pt. 17, pt. 5) (adattato)

Articolo 9

Procedura di comitato

1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Ai fini degli articoli da 5 a 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

↓ Rettifica, GU L 233 del
30.8.2008, pag. 1 (adattato)

Articolo 10

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte del'Unione delle misure previste all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafo 2, dell'ASA, l'introduzione delle misure antidumping e/o compensative è decisa conformemente alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e/o nel regolamento (CE) n. 597/2009.

Articolo 11

Concorrenza

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte del'Unione delle misure previste all'articolo 36 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71 dell'ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con detti accordi .

Le misure previste all'articolo 36, paragrafo 10, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71, paragrafo 10, dell'ASA, sono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 597/2009 e, negli altri casi, secondo le procedure di cui all'articolo 207 del trattato.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure adottate dalla Bosnia-Erzegovina conformemente all'articolo 36 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71 dell'ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'accordo interinale e, successivamente, nell'ASA. Se del caso, la Commissione prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.

Articolo 12

Frode o mancata cooperazione amministrativa

Qualora accerti, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44 dell'ASA, la Commissione provvede senza indugio a:

- a) informare il Consiglio; e
- b) a notificare al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive nonché ad avviare

consultazioni in seno al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione.

Tutte le pubblicazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 5, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44, paragrafo 5, dell'ASA, sono eseguite dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
pt. 17, 6)

La Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'ASA.

↓ Rettifica, GU L 233 del
30.8.2008, pag. 1 (adattato)

Articolo 13

Notifica

La Commissione procede, a nome dell'Unione , alle notifiche al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale e, successivamente, dall'ASA.



Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 594/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

↓ Rettifica, GU L 233 del
30.8.2008, pag. 1

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*